



Parco Pineta

di Appiano Gentile e Tradate

Sede: Castelnuovo Bozzente (Co)

Allegato alla Deliberazione di Comunità del Parco n. 11 del 30/06/2020
Recepito con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 34 del 15/07/2020
Aggiornato con Deliberazione di Consiglio di Gestione n.46 del 07/12/2022
Aggiornato con Deliberazione di Consiglio di Gestione n.31 del 19/06/2024

REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE

PREMESSA

Il presente regolamento, redatto ai sensi della D.G.R. 2 agosto 2022 - n. XI/6831 "Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta" e della D.G.R. 8 agosto 2023 - n. XII/883 Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta - Regime quadro SA.108876 (2023), regola le modalità per l'applicazione delle misure di prevenzione e la concessione degli indennizzi dei danni provocati dagli animali protetti alle produzioni agricole per il mantenimento dei sistemi agricolo-forestali ed ecologici nelle Aree Protette ed in particolare nel Parco Naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Nello specifico verso le PMI come da definizione di cui all'allegato I del reg. (UE) n. 2472/ 2022 e secondo tutte le condizioni di cui al capo I nonché le condizioni specifiche di cui agli art. 14 e 29 del capo III del regolamento (UE) 2022/2472.

Pertanto ai sensi del presente regolamento risultano ammissibili gli indennizzi per i danni causati alle produzioni agricole da animali protetti;

Per animali protetti si intende:

- specie animali protette dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalla direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, e delle specie indicate all'articolo 2, comma 1 della legge n. 157/1992;
- uccelli e mammiferi viventi nei parchi nazionali, regionali, nelle riserve naturali di cui alla legge n. 394/91, nelle oasi di protezione di cui all'art. 10, comma 8, lettera a) della legge 157/92 e nelle zone di protezione di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 157/92 ove in tali zone sia vigente il divieto di caccia totale e permanente.

Le agevolazioni del presente regime di aiuto devono essere assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea", in particolare gli enti parco e i gestori delle riserve naturali, individuati dalla legge quali enti concedenti ed eroganti degli indennizzi, prima del perfezionamento degli atti di concessione ed erogazione, devono garantire le verifiche propedeutiche e l'alimentazione dei rispettivi registri degli aiuti di Stato e registrare in SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) i contributi acquisendo i SIANCOR, uno per ciascuna impresa agricola; tali codici devono essere riportati sugli atti di concessione; l'inadempimento di quanto disposto dall'art 52 della legge 234/2012 può comportare la responsabilità patrimoniale del dirigente che assume gli atti senza aver proceduto alla registrazione dei beneficiari in SIAN.

ARTICOLO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'art. 33 bis della L.R. 86/83, e dei seguenti riferimenti normativi:
 - Legge Regionale 16 agosto 1993, n. 26, articolo 41;
 - Legge Regionale 17 novembre 2016, n. 28, articolo 9 comma 3;
 - Legge Nazionale 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 22 comma 6;
 - Legge Regionale 07 aprile 2008 n. 12 Istituzione del Parco Naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate;
 - Legge Nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013;
 - Legge Regionale 17 luglio 2017 n.19, articolo 5 comma 1;
 - Regolamento (UE) 2019/316;
 - D.G.R. 17 dicembre 2019 – n.XI/1019;
 - D.G.R. 2 agosto 2022 - n. XI/6831 "Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta";
 - Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;
 - D.g.r. 3 aprile 2023 - n. XII/92 L.r. 26/93 art. 47. Disposizioni in merito alla disciplina dell'indennizzo e della

prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita. Modifiche alla d.g.r. n. 3579 del 21 settembre 2020;

- D.g.r. 8 agosto 2023 - n. XII/883 Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta – Regime quadro SA.108876 (2023);
- Linee Guida per la Gestione del Cinghiale (Sus scrofa) 2^a edizione;
- P.T.C. del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

ARTICOLO 2 - INDENNIZZO

1. L'accertamento e la valutazione dell'indennizzo sono determinati sulla base dei principi di equità e si devono attenere a criteri uniformi per tutto il territorio del Parco Naturale.
2. L'Ente Parco provvede ad accertare la causa del danno, a valutarne l'entità e a liquidare l'indennizzo, per mezzo del proprio personale tecnico e/o tramite incaricato esterno.
3. L'indennizzo non può essere erogato qualora il soggetto richiedente usufruisca di altri indennizzi e/o risarcimenti, da parte di Enti o di altri soggetti privati o che abbia ricevuto aiuti di Stato per il settore agricolo "de-minimis", superando la soglia del massimo contributo erogabile.

ARTICOLO 3 - STRUMENTI DI PREVENZIONE FORNITI DAL PARCO

1. L'Ente Parco, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può concedere, con appositi bandi che ne stabiliscono modalità ed entità, strumenti per la prevenzione dei danni da fauna selvatica, al fine di mitigare e/o ridurre il rischio di danneggiamento delle colture e del patrimonio zootecnico da parte di fauna selvatica.
2. L'affidamento degli strumenti di prevenzione avviene tramite bando indetto dall'Ente Parco, direttamente agli aventi diritto: agricoltori ed affittuari, fino ad esaurimento scorte degli strumenti di prevenzione disponibili.
3. Solo in caso in cui il bando vada deserto, gli strumenti di prevenzione sono affidati ai privati cittadini residenti nel territorio del Parco che ne faranno richiesta, con danni accertati da fauna selvatica sui propri terreni di proprietà.
4. L'installazione, la gestione e la manutenzione degli strumenti di prevenzione è interamente a carico dell'affidatario;
5. L'Ente Parco non è responsabile di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall'utilizzo improprio o con modalità non conformi degli strumenti di prevenzioni eventualmente forniti in comodato gratuito dal Parco all'affidatario.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI A RICHIEDERE L'INDENNIZZO

1. Gli indennizzi potranno essere richiesti dalle imprese agricole che abbiano subito direttamente il danno, in terreni agricoli con regolare contratto d'affitto o allevamenti zootecnici posti all'interno del perimetro dell'area a Parco Naturale, e/o a piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria così come definite all'art.3 del decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513 e s.m.i., titolari di reddito di impresa o di reddito agrario anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. (D.G.R. 2 agosto 2022 - n. XI/6831 "Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta)

ARTICOLO 5 - AIUTI DI STATO

1. I soggetti ammessi di cui art.4 del presente regolamento, per ricevere l'indennizzo o le sovvenzioni alla realizzazione di strutture destinate alla prevenzione da danni, non devono superare la soglia massima di aiuti ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 e ai sensi dell'Art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013 e del Regolamento UE 2023/2831 del 13.12.2023:
 - a) gli Aiuti "de minimis" agricolo all'impresa unica non siano superiori ai 25.000 euro nei tre anni o nell'arco di 3 esercizi finanziari;
 - b) gli Aiuti totali all'impresa unica non siano superiore a 300.000 euro nell'arco di tre anni per impresa (o per impresa unica) in luogo dei 200.000 euro consentiti ai sensi della disciplina previgente.

ARTICOLO 6 - TIPOLOGIA DEL DANNO

1. Di seguito sono riportate le tipologie di danno indennizzabili:
 - a) danni a carico dei prati a sfalcio in attualità di coltivazione, in quanto la costante attività di alimentazione degli ungulati selvatici diminuisce, in termini percentuali, la produttività degli stessi;
 - b) danni a carico dei campi di cereali, leguminose, brassicacee o girasole in attualità di coltivazione, quando l'azione degli ungulati selvatici danneggia per utilizzo o calpestio le colture e i prodotti stessi;
 - c) danni a carico delle coltivazioni agricole di pregio (frutti, vigneti, piccoli frutti, orti, fiori, zafferano, etc.), quando l'azione degli ungulati selvatici danneggia le colture e i raccolti, a condizione che venga effettuata la posa di recinzioni idonee per la protezione dei coltivi;
 - d) danni per animali uccisi, con esclusione dei cani da guardia e cani da pastore, per piante distrutte; i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi o delle piante distrutte;

- e) costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento di animali da reddito feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi;
 - f) danni materiali causati ad attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte. Il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico posseduto prima dell'evento che ha determinato il danno; tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo prezzo medio di mercato a seguito dell'evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento. Per la quantificazione dei danni ci si riferisce ai prezzi regionali aggiornati, oppure a metodologie di costi standard. Dall'importo del danno devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario. Il danno deve essere calcolato individualmente per ciascun beneficiario.
2. Per quanto concerne le altre modalità di prevenzione danni si rimanda all'art.10.

ARTICOLO 7 - DENUNCIA DEL DANNO

1. La denuncia deve essere trasmessa dall'interessato al Parco, tramite posta elettronica o consegnata a mano, entro e non oltre 7 giorni dall'avvenuto danno, anche nel caso di danni ad allevamenti di bestiame, al fine di permettere al personale del Parco di accertare la rilevanza del danno.
2. Il richiedente deve astenersi da procedere a eventuali sistemazioni prima del sopralluogo di stima, pena l'esclusione dalla valutazione del danno, salvo diversi accordi con il personale dell'Ente.
3. La denuncia per i danni subiti dalle coltivazioni e agli allevamenti è effettuata sul modulo preposto (allegati b e c) che contiene i seguenti dati obbligatori, che devono essere completi, pena l'esclusione dalla valutazione del danno:
 - a) dati del richiedente (nome, cognome, indirizzo, telefono, etc.)
 - b) dati dell'azienda (Partita Iva Agricola, Codice Fiscale Azienda);
 - c) luogo e data nella quale si è verificato il danno;
 - d) analisi, distinta per appezzamento, dello stadio vegetativo della coltura danneggiata, della percentuale del danno percepito, altre eventuali e significative osservazioni;
 - e) eventuale analisi, distinta per ogni specie allevata, dei capi oggetto di danno;
 - f) fotografie attestanti il danno;
 - g) utilizzo di metodi ecologici;
 - h) autodichiarazione di non copertura assicurativa del danno subito;
 - i) dichiarazione di aiuti "de-minimis" fornita dall'Ente Parco o da Regione Lombardia.

ARTICOLO 8 - ACCERTAMENTO DEL DANNO

1. L'accertamento del danno viene effettuato dall'Ente Parco mediante sopralluoghi del personale preposto e/o da professionisti incaricati.
2. Il personale per l'accertamento:
 - a) effettua il sopralluogo in accordo con il richiedente o in autonomia, entro 15 giorni lavorativi dal giorno della denuncia;
 - b) redige un verbale di sopralluogo contenente ogni informazione utile ad accertare il danno arrecato del danno;
 - c) mappa le aree di danno tramite ausilio di GPS o eventualmente utilizzando un drone;
 - d) può chiedere, nel corso dell'istruttoria, integrazioni documentali atte a supportare la stima dei danni.

ARTICOLO 9 - VALUTAZIONE DEL DANNO

1. Per la determinazione del danno subito, i prezzi medi di mercato alla produzione sono quelli rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Ove non disponibili i suddetti dati, i prezzi di mercato alla produzione sono quelli individuati dalle Camere di commercio o da appositi prezzi approvati dalle Regioni e dalle Province autonome o da qualsiasi altro ente autorevole in materia agronomica/agraria. In alternativa è anche possibile richiedere all'agricoltore (richiedente) fatture relative ai costi sostenuti.
2. La stima definitiva, ai fini dell'indennizzo, sarà determinata dal Responsabile del Servizio su proposta dell'incaricato. Il provvedimento potrà inoltre riportare eventuali informazioni ed indicazioni utili a diminuire la vulnerabilità dell'attività danneggiata tramite il potenziamento dei metodi ecologici adottati.
3. Le metodologie di stima del danno sono riportate nell'allegato e);
4. In caso di danni reiterati sullo stesso appezzamento, maggiori di 2, l'indennizzo è erogato solo se il richiedente attiva un'ulteriore misura di prevenzione elencata nell'art. 10 comma 2.
5. Non verranno indennizzati i danni per i quali non siano state rese operative le misure di protezione indicate nell'art.10.
6. In caso di mancato accordo sulla stima di danno, l'impresa agricola potrà far effettuare, a proprie spese, una perizia da parte di un professionista abilitato. In caso di mancato accordo peritale per le valutazioni del danno la conseguente controversia sarà poi sottoposta alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente per territorio.
7. La franchigia al di sotto della quale il singolo danno viene considerato naturale e non indennizzabile è pari a 150 euro complessivi.

ARTICOLO 10 - LINEE GUIDA PREVENZIONE DANNO PER I RICHIEDENTI

1. Per quanto concerne le tipologie di prevenzione del danno (metodi ecologici) si rende obbligatoria l'attivazione di almeno un metodo indiretto o diretto elencato (esclusi i casi riportati nell'art.6 comma 1 lettera c in cui si rende obbligatoria la posa delle recinzioni elettrificate), per consentire, l'accesso al Bando per i contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, indetto da Regione Lombardia, solitamente, ogni due o tre anni.
2. Le modalità proposte sono le seguenti in riferimento alla D.G.R. n°XI/1019 del 17.12.2018 e alle Linee Guida per la Gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette:

METODI DIRETTI

- a) recinzioni elettrificate temporanee: costituite da due o tre fili elettrificati, fissati a una serie di paletti di sostegno mediante appositi isolatori, alimentate da batterie a 12 V o da pannelli solari o da alimentazione con trasformatore 6/12 volt collegato alla rete elettrica. Idonee alla protezione anche di estesi appezzamenti, con elevata efficacia. Di medio costo e di limitato impatto paesaggistico ed ecologico;
- b) recinzioni meccaniche: costruite con pali e rete metallica parzialmente interrata, idonee alla protezione di ridotti appezzamenti di particolare pregio. Di notevole efficacia ma di elevato costo e di notevole impatto paesaggistico ed ecologico, rappresentando una barriera artificiale agli spostamenti della fauna;
- c) dissuasori acustici o olfattivi;

METODI INDIRETTI

- d) interventi indiretti per ottimizzare l'efficienza delle attività di controllo, finalizzati alla creazione di condizioni "ambientali" che facilitino una più efficace realizzazione degli interventi di controllo:
 - i. creazione di aree aperte nelle zone di contatto tra boschi e coltivazioni non inferiori ai 10 m;
 - ii. semina di colture a perdere, in particolare granoturco, leguminose e altre foraggere, ai margini delle superfici forestali;
 - iii. aree per predisposizione di punti di abbeverata e di insoglio;
 - iv. semina di colture meno "appetibili" per il Cinghiale o altre specie recanti danno, obbligatoriamente autoctone;
 - v. disponibilità di aree per la predisposizione di "poste" per abbattimento diretto tramite postazione sopraelevata e attivazione di dispositivi di cattura e adeguata manutenzione delle aree di abbattimento.
3. L'efficacia degli interventi di prevenzione è strettamente dipendente da 4 fattori principali (ISPRA):
 - a) scelta adeguata dei metodi in relazione allo specifico contesto locale;
 - b) scelta di 2 o più metodi di prevenzione correlati;
 - c) corretta messa in opera;
 - d) costante manutenzione.
4. L'Ente gestore verifica direttamente la corretta installazione e la funzionalità degli impianti di prevenzione allestiti.
5. L'installazione, la gestione, la manutenzione degli strumenti di prevenzione e le eventuali responsabilità derivanti da un uso scorretto degli stessi sono interamente a carico dei proprietari e dei conduttori dei fondi.
6. Per i dettagli delle tipologie costruttive degli strumenti di prevenzione si veda l'Allegato A.

ARTICOLO 11 - LIQUIDAZIONE

1. L'Ente gestore invia a Regione Lombardia tramite PEC:
 - a) elenco delle richieste di indennizzo dei danni accertati secondo il modello preposto dal Bando Regionale;
 - b) relazione attestante il rispetto delle modalità definite dall'Ente gestore per la prevenzione dei danni da parte degli agricoltori ai sensi dell'art. 33 bis, comma 1, l.r. 86/83;
 - c) relazione sugli interventi per il contenimento della fauna selvatica anche in base alle previsioni di cui all'art. 41 della l.r. 26/93 e dell'art.22, comma 6, della L. 394/91;
 - d) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, in cui il Direttore della riserva naturale o del parco naturale attesta la veridicità e la completezza dei dati inseriti nel modello allegato di "dichiarazione ente gestore della concessione del contributo per la verifica del de minimis";
2. L'Ente gestore provvede alla liquidazione dei danni, esclusivamente sulla base delle somme assegnate da Regione Lombardia ai sensi del comma 4 articolo 33 bis della L.R. 86/83, per l'anno di riferimento.
3. La liquidazione sarà effettuata esclusivamente a seguito del trasferimento del contributo regionale.
